

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 21/02/2020

### FATTO

Con ricorso pervenuto in data 20.06.2019, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente tre contratti di prestito personale estinti anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede, il rimborso di € 1.308,83 a titolo di quota parte non maturata delle commissioni bancarie e oneri assicurativi, di cui € 429,00 per il contratto n. \*\*\* 311, € 604,50 per il contratto n. \*\*\*664 e di € 275,33 per il contratto n. \*\*\*986, oltre interessi e spese legali.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce, con riferimento al contratto n. \*\*\*311 en. \*\*\*664: a) di aver inoltrato la richiesta di rimborso alle compagnie assicurative interessate le quali hanno fornito riscontro negativo in quanto le polizze non erano connesse con il finanziamento e sono rimaste in essere fino al 09/12/2014 (oltre l'estinzione anticipata, avvenuta il 27/02/2012): pertanto, al verificarsi di uno degli eventi previsti, il ricorrente avrebbe potuto chiederne l'attivazione; b) uanto alle spese di assistenza professionale, le stesse non sono dovute in quanto l'assistenza di un professionista non è condizione necessaria nel procedimento Abf. Quanto al contratto n. \*\*\*986, il resistente eccepisce la natura up front delle spese contrattuali e di istruttoria, l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi per la somma di € 127,40, nonché la non rimborsabilità delle spese legali.

### DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata "nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
5. Il Collegio ha, altresì, ritenuto che "che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva" (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).
6. In ordine al contratto n. \*\*\*31, la richiesta del ricorrente ha ad oggetto solo il rimborso dei premi assicurativi, con riferimento a due distinte polizze assicurative di cui vi è evidenza in atti.  
La richiesta è comunque infondata con riferimento ad entrambe le polizze, atteso che dall'esame della documentazione non risulta che le stesse siano state stipulate a copertura del credito. né prevedono un indennizzo parametrato al debito residuo.



7. In ordine al contratto n. \*\*\*664, il ricorrente chiede sia la restituzione della quota parte non matura degli oneri assicurativi, che delle commissioni finanziarie.

8. Ebbene, quanto alla prima richiesta deve rilevarsi come entrambe le polizze stipulate dal ricorrente non siano obbligatorie, non sussistendo alcuna prova in ordine al collegamento funzionale con il prestito. Anzi, dall'esame delle stesse si evince che non state stipulate a copertura del credito. né prevedono un indennizzo parametrato al debito residuo.

9. Quanto alla commissione finanziaria, il Collegio ne riconosce la natura up front in quanto costo connesso ad attività preliminari la concessione del finanziamento. Ritiene, tuttavia, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi. È, dunque, dovuta la somma di € 16,46.

10. Rispetto a tale contratto, dunque, il resistente è tenuto alla restituzione della somma di € 16,49, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

\*\*\*

11. In ordine al contratto n. \*\*\*986, il ricorrente chiede sia la restituzione della quota parte non matura degli oneri assicurativi, che delle spese contrattuali e di istruttoria.

12. Ebbene, quanto alla prima richiesta deve rilevarsi, che il resistente ha dichiarato che la compagnia assicurativa ha rimborsato al ricorrente la somma di € 127,40 e che il ricorrente non ha espressamente contestato tale dichiarazione, dovendosi, dunque, ritenere come avvenuto il predetto rimborso. Giova, tuttavia, rilevare come in contratto non vi sia alcun rinvio alle condizioni generali di polizza, e che in ogni caso non vi sia alcuna sottoscrizione di presa visione da parte del ricorrente (cfr. all. 7 alle controdeduzioni), né il modulo di adesione alla copertura assicurativa allegata dall'intermediario risulta sottoscritto da parte istante. Il Collegio ritiene, dunque, che la somma da restituire debba essere calcolata secondo il criterio del por rata temporis. Tale somma, al netto del rimborso già effettuato di € 127,40, è di € 52,65.

13. Quanto alle spese di istruttoria, Collegio ne riconosce la natura up front in quanto costo connesso ad attività preliminari la concessione del finanziamento. Ritiene, tuttavia, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi. È, dunque, dovuta la somma di € 50,01.

14. Rispetto a tale ultimo contratto, quindi, il resistente è tenuto alla restituzione della somma di € 102,66, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

15. Sulla base dei rilievi sopra svolti, l'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione, dell'importo complessivo di € 119,12, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

16. La domanda di ristoro delle spese legali non può trovare accoglimento.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 119,12, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6555 del 08 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI